

Regione del Veneto Direzione Agroambiente

Direttiva 91/676/CEE

Decisione di esecuzione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011 che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Disposizioni attuative per la presentazione delle domande di adesione

Indice

1. Premessa.....	3
2. Tipologia di aziende agricole che hanno titolo per richiedere la deroga.....	3
2.1. Identificazione amministrativa dell'azienda agricola.....	3
2.2. Modalità di accesso alla deroga di aziende con terreni solo in parte in ZVN	3
2.3. Modalità di accesso alla deroga di aziende con terreni appartenenti ai territori di due Regioni	4
2.4. Modalità di accesso alla deroga di imprese con terreni appartenenti ai territori di due Regioni in cui vige la deroga	4
2.5. Modalità di accesso alla deroga di aziende senza allevamento ma utilizzatrici di effluenti.....	4
2.6. Possibilità di accesso alla deroga di aziende con impianto di biogas e/o di riduzione dell'azoto	4
3. Tipo di effluenti ammissibili alla deroga e tipo di trattamenti (articolo 5 della decisione).....	5
3.1. Effluenti bovini	5
3.2. Effluenti suini.....	5
3.3. Effluenti misti	6
3.4. Stabilizzazione della frazione solida risultante dal trattamento di separazione di liquami suinicoli.....	6
3.5. Destinazione delle frazioni solide separate da liquami suinicoli tal quali o digeriti anaerobicamente	6
3.6. Destinazione delle frazioni chiarificate sottoposte a trattamenti di riduzione del tenore di azoto	7
3.7. Notifica alle Province delle informazioni relative ai trattamenti degli effluenti	7
4. Gestione dei terreni in ZVN per le aziende in deroga (articolo 7 della decisione)	7
4.1. Definizione della superficie aziendale su cui calcolare il 70% dei terreni da destinare alle "colture da deroga"	7
4.2. Apporto massimo di azoto da effluenti di allevamento sulle superfici in deroga	7
4.3. Aspetti relativi al dosaggio di digestati risultanti da trattamenti misti di liquami bovini e/o suini con aggiunta eventuale di biomasse vegetali.....	8
4.4. Pratiche colturali da rispettare.....	8
5. Il Piano di fertilizzazione (Comunicazione) e la sua gestione amministrativa (articolo 6 della decisione)	8
5.1. Redazione e presentazione annuale del Piano di fertilizzazione	9
5.2. Efficienza dell'azoto degli effluenti zootecnici in deroga.....	9
5.3. Indicazioni sulle tecniche di spandimento a bassa emissione di azoto per liquami e per letami.....	9
5.1. Prescrizioni relative agli apporti di fosforo.....	9
5.2. Calcolo del contenuto di azoto e di fosforo negli effluenti	10
5.1. Mappa delle zone in cui le acque sotterranee sono a contatto con la zona radicale (falda ipodermica).....	11
5.2. Analisi del terreno da effettuare da parte delle aziende (dell'azoto e del fosforo dei terreni e della conducibilità elettrica).....	11
5.3. Modalità di campionamento per le analisi dei terreni	11
6. Modalità di trasporto degli effluenti e documentazione necessaria	12

7.	Presentazione della richiesta di adesione alla deroga	13
7.1.	Come presentare la richiesta di adesione	13
8.	Controlli	14
8.1.	Controlli amministrativi	14
8.2.	Controlli in loco sulle aziende.....	14
8.3.	Controlli in loco sui trasporti di effluente	15
9.	Esito dei controlli e comunicazioni	15
10.	Rinuncia dagli impegni	15
11.	Sanzioni	16

1. Premessa

La decisione 2011/721/UE consente alle aziende agricole di applicare ai terreni coltivati in Zone Vulnerabili da Nitrati (di seguito ZVN), un quantitativo di azoto da effluenti bovini e suini superiore ai 170 kg/ha/anno previsti dall'Allegato III della direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati). Tale deroga è concessa ad aziende agricole delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che s'impegnano al rispetto delle condizioni illustrate nel seguito.

Il quantitativo massimo di azoto da effluenti bovini o da frazioni chiarificate di effluenti suinicoli che è consentito applicare in deroga è di 250 kg/ha/anno.

Si richiama che la decisione comunitaria è vincolante e obbligatoria per tutti gli Stati membri e pertanto prevale su qualsiasi difforme disposizione applicativa puntuale.

2. Tipologia di aziende agricole che hanno titolo per richiedere la deroga

Possono presentare domanda le imprese agricole produttrici e/o utilizzatrici di effluenti zootecnici, ai sensi dell'allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150, che conducono terreni in zona vulnerabile ai nitrati.

2.1. Identificazione amministrativa dell'azienda agricola

L'azienda agricola è una struttura definibile come: "insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ed avente una propria autonomia produttiva".

Più aziende agricole possono fare capo ad una "impresa agricola". Questa è identificata dal Codice Univoco della azienda agricola (CUAA).

Il beneficiario della deroga è l'impresa agricola, che la applica su tutta la superficie aziendale ricadente in ZVN, compresa quella dichiarata in assenso.

Infatti, la superficie per la quale viene chiesta la deroga è quella individuata in Comunicazione al Quadro C – "Superfici terreni", Sezione I: "Superfici aziendali interessate allo spandimento" e, se presente, alla Sezione III: "Superfici aziendali interessate allo spandimento tramite atti di assenso o altro titolo di disponibilità". È necessario aderire alla deroga con tutta la superficie delle Sezioni I e III sopra richiamate ricadente in ZVN.

Nel caso in cui siano presenti superfici alla Sezione III del Quadro C, dovrà sussistere l'apposito "atto di assenso"; il concedente dovrà - a cura del beneficiario della deroga - essere adeguatamente informato di tutte le condizioni di gestione agronomica dei terreni agricoli asserviti, nel rispetto dei dettami della decisione di deroga (colture, modalità e tempi di applicazione degli effluenti).

Il produttore titolare della deroga, potrà decidere quali terreni in concessione inserire nel 70% a colture ad alta asportazione e quali includere nel 30% restante.

Il soggetto dichiarante, beneficiario della domanda di deroga, è responsabile delle attività che si svolgono su tutti i terreni che vengono da lui indicati e delle eventuali non conformità rispetto ai requisiti posti dalla deroga.

Casi particolari

2.2. Modalità di accesso alla deroga di aziende con terreni solo in parte in ZVN

Nel caso di un'azienda agricola che disponga di terreni a diverso titolo d'uso (proprietà, affitto, ecc.) nelle ZVN di una delle quattro Regioni alle quali si applica la deroga, dovrà chiedere l'accesso alla deroga per la totalità dei terreni in conduzione.

Un'azienda agricola che conduca parte dei terreni in ZVN e parte in Zona Non Vulnerabile

ai Nitrati (Zona Ordinaria, di seguito ZO), dovrà chiedere la deroga per la totalità dei terreni aziendali situati in ZVN.

2.3. Modalità di accesso alla deroga di aziende con terreni appartenenti ai territori di due Regioni

Nel caso di un'azienda che conduca terreni in ZVN in Regione del Veneto e terreni in ZVN in un'altra Regione in cui non vige il regime di deroga, l'azienda dovrà richiedere la deroga per la sola parte di terreni compresi nella Regione alla quale è stata concessa.

2.4. Modalità di accesso alla deroga di imprese con terreni appartenenti ai territori di due Regioni in cui vige la deroga

Nel caso di un'impresa che abbia terreni in ZVN in Veneto e terreni in ZVN di una Regione confinante, in cui vige il regime di deroga, l'impresa potrà richiedere la deroga nei seguenti modi:

1. nel caso l'impresa abbia due o più aziende ricadenti integralmente in Regioni diverse dovrà presentare domande distinte per ciascuna azienda alla Regione competente per territorio;
2. nel caso l'impresa sia costituita da un'unica azienda ricadente a scavalco su Regioni confinanti dovrà presentare domanda alla Regione nella quale ricade l'Unità Operativa, intesa come fabbricato adibito a ricovero (stabulazione) degli animali, o la prevalenza delle superfici utilizzate.

2.5. Modalità di accesso alla deroga di aziende senza allevamento ma utilizzatrici di effluenti

La deroga è applicabile anche a questo tipo di aziende, con i medesimi impegni e alle medesime condizioni a cui sono sottoposti gli allevamenti, qualora acquisiscano gli effluenti dei quali effettuano l'utilizzazione agronomica con predisposizione del Piano di fertilizzazione e apposita Comunicazione, ai sensi dell'articolo 10 dell'allegato A alla DGR n. 1150/2011.

2.6. Possibilità di accesso alla deroga di aziende con impianto di biogas e/o di riduzione dell'azoto

Si possono distinguere tre casi:

- a) impianto interaziendale che ritira gli effluenti da soci conferenti e restituisce ai medesimi il digestato e/o la frazione chiarificata sottoposta a trattamento di riduzione dell'azoto nella quota spettante. Il titolare di un'eventuale richiesta di deroga sarà il singolo socio conferente che deve produrre il piano di fertilizzazione e presentare domanda di adesione. Il gestore dell'impianto farà la comunicazione prevista dal Programma d'Azione regionale in cui specifica le quantità ritirate e le quantità delle frazioni di digestato riconsegnate a ciascun socio conferente. Quest'ultimo presenta apposita comunicazione in cui sono indicate sia le quantità di effluente, di azoto e fosforo ceduti all'impianto di trattamento, sia le quantità digestato, azoto e fosforo ritirate dall'impianto dei quali è previsto l'utilizzo agronomico;
- b) impianto aziendale appartenente ad un'azienda agricola che ritira anche effluenti da altri allevatori conferenti e distribuisce il digestato e/o la frazione chiarificata sottoposta a trattamento di riduzione dell'azoto su terreni in propria conduzione. L'azienda che gestisce l'impianto ha titolo per un'eventuale richiesta di deroga;
- c) impianto interaziendale che ritira gli effluenti da aziende agricole con allevamento e cede il digestato e/o la frazione chiarificata sottoposta a trattamento di riduzione dell'azoto ad aziende agricole con o senza allevamento per l'utilizzazione agronomica. Saranno queste aziende agricole utilizzatrici del digestato e/o della frazione chiarificata

sottoposta a trattamento di riduzione dell'azoto, che faranno la comunicazione prevista dal Programma d'Azione regionale e sono titolate a presentare un'eventuale richiesta di deroga, secondo le procedure di cui ai punti precedenti. Il gestore dell'impianto farà la comunicazione prevista dal Programma d'Azione regionale in cui specifica le quantità ritirate e le quantità delle frazioni di digestato cedute.

3. Tipo di effluenti ammissibili alla deroga e tipo di trattamenti (articolo 5 della decisione)

Gli effluenti zootecnici che possono essere impiegati sui terreni delle aziende agricole in deroga sono i seguenti:

3.1. Effluenti bovini

Possono essere impiegati:

- letami da stabulazione di bovini da latte e da carne;
- liquami di bovini da latte e da carne in forma tal quale;
- frazioni separate di liquami di bovini da latte e da carne: sia il chiarificato, sia il solido separato possono essere usati sui terreni in deroga;
- digestati da liquami bovini, anche in miscela con biomasse vegetali. L'accesso alla deroga è relativo alla quantità di N da effluenti bovini immesso nel digestore. Sia il digestato tal quale, sia le frazioni separate possono essere utilizzate sui terreni in deroga;
- chiarificati di liquami bovini a ridotto tenore di azoto per trattamenti di rimozione del medesimo (aerazione intermittente, strippaggio, ecc., con captazione dell'azoto rimosso in soluzioni concentrate). Per il calcolo del valore di N al campo si fa riferimento alla successiva tabella 1. Il valore del Fosforo verrà calcolato come P_2O_5 assumendo come standard per il calcolo il valore dell'azoto al campo diviso per 2,5.

3.2. Effluenti suini

Possono essere impiegati:

- liquami suinicoli per la sola frazione chiarificata risultante dal trattamento di separazione solido liquido. La frazione chiarificata deve risultare da trattamenti di separazione che dimostrano di equilibrare il rapporto N/P_2O_5 a valori non inferiori a 2,5. Sono esclusi pertanto i vagli (rotanti, vibranti, a gravità), mentre sono inclusi separatori a vite elicoidale, separatori a rulli pressori, centrifughe, nastropresse. Le frazioni solide risultanti dal trattamento di separazione, previa stabilizzazione, devono essere esportate ed impiegate su terreni fuori dall'azienda in deroga;
- digestati da liquami suinicoli, anche in miscela con biomasse vegetali. L'accesso alla deroga è relativo alla quantità di N da effluenti suini immesso nel digestore. Sui terreni in deroga possono essere utilizzate solo le frazioni chiarificate tenuto conto, ai fini del limite previsto dalla deroga, del quantitativo fornito dagli effluenti immessi. Vanno sempre tenuti in considerazione i limiti di massima applicazione standard (MAS) che definiscono il fabbisogno colturale. Le frazioni solide risultanti dal trattamento di separazione, previa stabilizzazione, devono essere esportate ed impiegate su terreni fuori dall'azienda in deroga;
- chiarificati di liquami suinicoli a ridotto tenore di azoto per trattamenti di rimozione del medesimo (aerazione intermittente, strippaggio, ecc., con captazione dell'azoto rimosso in soluzioni concentrate).

Relativamente al trattamento di separazione solido/liquido (S/L), dovrà essere effettuata un'analisi *una tantum* che attesti il conseguimento nella frazione chiarificata del rapporto $N/P_2O_5 > 2,5$ e il mantenimento del separatore in condizioni ottimali di funzionamento. L'analisi andrà ripetuta nei casi in cui vi siano modifiche della tipologia di stabulazione e/o

della categoria di suini allevata (es. passaggio da ciclo chiuso a ingrasso), vale a dire in tutti i casi in cui si verifica quella che nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è chiamata "modifica sostanziale".

Per i trattamenti ulteriori, volti alla riduzione del contenuto di azoto e/o di fosforo, dovranno essere condotte invece analisi periodiche del contenuto dei due elementi nelle varie frazioni risultanti.

3.3. Effluenti misti

Nel caso di un'impresa agricola con allevamenti sia di suini che di bovini e con gestione/stoccaggio degli effluenti comune, ovverosia mista, l'effluente complessivamente prodotto viene equiparato all'una o all'altra tipologia, in funzione dell'ottenimento o meno del previsto rapporto N/P_2O_5 a valori non inferiori a 2,5. In caso di netta prevalenza (almeno 70%) di una tipologia di effluente rispetto all'altra, l'effluente è complessivamente ricondotto alla tipologia prevalente. Negli altri casi con composizione più equilibrata dell'effluente complessivamente prodotto, dovrà essere effettuata un'analisi *una tantum* che attesti il conseguimento nella frazione chiarificata del rapporto $N/P_2O_5 > 2,5$. Nel caso in cui tale rapporto non sia raggiunto l'effluente è assimilato a quello suino, nel caso il rapporto sia raggiunto l'effluente è assimilato a quello bovino.

Ferma restando l'esclusione della possibilità di utilizzo in deroga di effluente proveniente da capi avicoli, è permesso l'accesso alla deroga nel caso di impresa agricola con allevamenti bovini e/o suini e che detenga per uso familiare animali (anche da cortile) riconducibili alla definizione di "piccolo allevamento familiare" di cui all'allegato A alla DGR n. 2495/2006, articolo 2, comma 1, lettera p).

L'effluente proveniente dagli animali da cortile presenti in azienda, detenuti ai fini del consumo familiare entro il limite massimo sopra citato, laddove non liberamente razzolanti, deve essere stoccato e gestito separatamente e non può comunque essere oggetto di spandimento nell'ambito dell'utilizzazione in deroga.

3.4. Stabilizzazione della frazione solida risultante dal trattamento di separazione di liquami suinicoli

Il risultato può essere raggiunto con una conformazione del cumulo tale da favorire la sua aerazione naturale. La stabilizzazione deve essere fatta sia per le frazioni solide derivanti da liquami tal quali sia per quelle derivanti da liquami digeriti anaerobicamente.

3.5. Destinazione delle frazioni solide separate da liquami suinicoli tal quali o digeriti anaerobicamente

Il prodotto palabile che risulta dalla separazione dei liquami suinicoli tal quali o digeriti anaerobicamente e dalla stabilizzazione successiva, non può essere applicato sui terreni dell'azienda agricola beneficiaria della deroga, ma deve essere applicato su terreni di aziende agricole terze, preferibilmente caratterizzati da suoli a basso contenuto di sostanza organica. La localizzazione degli stessi è contenuta nella carta tematica disponibile per la lettura sul sito Internet della Giunta Regionale del Veneto, alla sezione specifica "Agricoltura-Direttiva Nitrati".

Unica eccezione all'obbligo di esportazione fuori azienda del solido separato si ha nel caso di azienda suinicola che abbia parte dei terreni in ZO e parte in ZVN. In questo caso, la frazione solida potrà essere utilizzata sui terreni in ZO, e pertanto non compresi nella deroga, dell'azienda stessa.

In tutti gli altri casi l'esportazione dovrà essere tracciata nella Comunicazione del soggetto cedente, beneficiario della deroga, con il dettaglio di tutte le informazioni pertinenti.

3.6. Destinazione delle frazioni chiarificate sottoposte a trattamenti di riduzione del tenore di azoto

Le frazioni chiarificate di effluente suino trattato con abbattimento dell'azoto possono essere destinate ai terreni in deroga solo se il suolo non è "salino" o risulta suolo a "bassa salinità". A tal fine il beneficiario della deroga deve ogni 4 anni misurare la conducibilità elettrica sugli appezzamenti cui è destinato il chiarificato. Tale misurazione dovrà essere effettuata secondo le modalità stabilite dalla Regione del Veneto e la documentazione comprovante dovrà essere conservata in azienda.

La localizzazione degli ambiti "salini" e "molto salini" nei quali non è possibile in deroga lo spandimento della frazione chiarificata sottoposta a trattamenti di riduzione del tenore di azoto è quella riportata dalla carta tematica disponibile sul sito Internet della Giunta Regionale del Veneto, alla sezione specifica "Agricoltura-Direttiva Nitrati".

3.7. Notifica alle Province delle informazioni relative ai trattamenti degli effluenti

Le informazioni più dettagliate relative ai trattamenti degli effluenti richieste dal II Programma d'azione (allegato A alla DGR n. 1150/2011) e dalla decisione di deroga sono inserite nella Comunicazione, tramite il Sistema Informativo Regionale, per il primo anno, entro il mese di giugno 2012.

Tali informazioni riguardano le caratteristiche dell'impianto di trattamento, il tipo di trattamento realizzato, il quantitativo di effluente inviato al trattamento, il quantitativo, composizione e destinazione della frazione solida, al quantitativo e composizione dell'effluente trattato, le stime delle perdite gassose. Fermo restando quanto specificato al precedente punto 2.6 riguardo l'accesso alla deroga degli impianti di digestione anaerobica, al fine di rispondere alle richieste individuate dalla decisione della Commissione, anche i soggetti titolari di impianto di trattamento anaerobico dovranno presentare Comunicazione entro giugno 2012.

4. Gestione dei terreni in ZVN per le aziende in deroga (articolo 7 della decisione)

4.1. Definizione della superficie aziendale su cui calcolare il 70% dei terreni da destinare alle "colture da deroga".

Entrano in deroga, e quindi nel calcolo del 70% di terreni con colture ad elevata asportazione e lungo periodo di crescita, le superfici classificate come SAU, intendendo con ciò le superfici suscettibili di spandimento agronomico. Non sono invece da considerare alcune superfici computate nella SAT, che non sono suscettibili a spandimento, come ad esempio le superfici delle aree boscate. Il calcolo della suddetta percentuale è supportato dal Sistema Applicativo Software per la gestione della richiesta di deroga, che individua le superfici oggetto di spandimento agronomico site in ZVN che concorrono alla costituzione della SAU aziendale oggetto di deroga.

4.2. Apporto massimo di azoto da effluenti di allevamento sulle superfici in deroga

L'apporto massimo di azoto da effluenti di allevamento per l'azienda in deroga si determina moltiplicando gli ettari di SAU dell'azienda per il quantitativo di N da effluenti zootecnici ammessi per ogni ettaro (ha) e per ogni anno (tale valore non può essere superiore a 250 kg). Esempio: SAU azienda in deroga=10 ha (di cui almeno 7 ha a colture a elevata richiesta di N).

Massimo apporto di N da effluenti (ammessi alla deroga): $250 \text{ kg N/ha/anno} \times 10 \text{ ha SAU} = 2500 \text{ kg N/anno}$.

Questo valore corrisponde al quantitativo "teorico" massimo apportabile, in quanto il quantitativo "reale" dipende dai limiti di massima applicazione standard (MAS) specifici per ogni coltura praticata (il riferimento è alle tabelle alle pagine da 25 a 29 dell'allegato A

alla DGR n. 1150/2011).

4.3. Aspetti relativi al dosaggio di digestati risultanti da trattamenti misti di liquami bovini e/o suini con aggiunta eventuale di biomasse vegetali.

L'innalzamento del quantitativo di N da 170 kg a 250 kg/ha/anno vale per la quota di N zootecnico. La restante quota di N di origine vegetale va ad integrazione, con efficienza assimilata all'azoto di sintesi chimica, nel rispetto dei MAS delle singole colture.

4.4. Pratiche colturali da rispettare

- 1) I prati temporanei debbono essere arati in primavera.
Inoltre:
 - a) una coltura a elevato grado di assorbimento di azoto deve essere seminata entro due settimane dall'aratura della superficie prativa;
 - b) i fertilizzanti non possono essere applicati nell'anno di aratura dei prati permanenti medesimi.
- 2) I prati temporanei e permanenti devono comprendere al massimo il 50% di leguminose o di altre colture in grado di fissare l'azoto atmosferico. Quest'ultima condizione apre la strada ad un possibile inserimento della medica al terzo anno tra le colture in deroga. E' da ritenere infatti che un prato temporaneo a medica, qualora dopo i primi due anni di impianto presenti una composizione floristica con prevalenza di graminacee, possa essere inserito tra le colture da deroga;
- 3) il mais a maturazione tardiva (classi FAO 600-700) deve essere raccolto interamente. Ciò significa che al raccolto della granella deve seguire l'asportazione dal campo degli stocchi e degli altri residui colturali. Al mais a maturazione tardiva non è necessario far seguire la semina dell'erbaio invernale;
- 4) l'erbaio invernale, quale loglio, orzo, triticale o segale, deve essere seminato entro due settimane dal raccolto del mais o del sorgo e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina del mais o del sorgo;
- 5) l'erbaio estivo, quale mais, sorgo, setaria o panico, deve essere seminato entro due settimane dal raccolto dei cereali vernini e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina dei cereali vernini.

Oltre all'erbaio estivo possono essere previste seconde colture come il mais da granella a ciclo breve o medio (classi FAO da 300 a 500), qualora il cereale autunno-vernino che lo precede venga raccolto entro la prima decade di giugno.

5. Il Piano di fertilizzazione (Comunicazione) e la sua gestione amministrativa (articolo 6 della decisione)

Il Piano di fertilizzazione dovrà contenere le informazioni previste nell'articolo 6 della decisione 2011/721/UE che sostanzialmente coincidono con quelle richieste dalle attuali Comunicazioni per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici. Il Sistema Informativo Regionale mette a disposizione il software per la redazione del Piano di fertilizzazione (quale insieme di informazioni contenute in Comunicazione) da compilare da parte delle imprese aderenti alla deroga quale insieme dei quadri C, D, E, G, H, contenuti nella Comunicazione.

L'azienda in deroga deve tenere disponibile l'autorizzazione al prelievo idrico se presente, o la documentazione che dispone la fornitura e uso dell'acqua d'irrigazione. Nel caso l'apporto idrico sia fornito alle colture da presenza di falde a contatto con gli apparati radicali (falde ipodermiche) deve essere disponibile la mappa indicante la presenza di tali falde sulla base della cartografia predisposta dalla Regione (vedi punto 5.6).

Il divieto invernale di spandimento inizia il 1° novembre di ogni anno e termina in conformità con quanto previsto dal II Programma d'Azione regionale (articolo 8

dell'allegato A alla DGR n. 1150/2011).

5.1. Redazione e presentazione annuale del Piano di fertilizzazione

Considerato che, di norma, i fascicoli aziendali e la ripartizione colturale sono definiti dalle imprese agricole in coerenza con la presentazione della domanda unica (ai sensi del Reg. CE n. 79/2009), il richiedente la deroga potrà redigere un piano inizialmente a carattere previsionale che potrà essere aggiornato nei mesi successivi. In sede di prima applicazione della deroga il Piano di fertilizzazione potrà essere aggiornato non oltre la fine del mese di giugno 2012.

Eventuali successive variazioni potranno essere inserite nel Sistema Informativo: a tale fine le aziende in deroga devono provvedere ad adeguare le informazioni contenute nel Piano di fertilizzazione alle modifiche della gestione agronomica ed aziendale entro 7 giorni dal loro verificarsi.

La compilazione del Registro delle fertilizzazioni, risulta anch'esso un obbligo previsto dal paragrafo 5, articolo 6, della decisione, (con le medesime modalità previste da Programma d'Azione per tutte le aziende in deroga o non in deroga).

5.2. Efficienza dell'azoto degli effluenti zootecnici in deroga

La dimostrazione del conseguimento dell'efficienza del 65% per i liquami e del 50% per l'effluente solido (paragrafo 8 articolo 6), avverrà tramite:

- Piano di fertilizzazione nel quale vengono poste le efficienze del 65% per i liquami e del 50% per l'effluente solido e gli apporti di fertilizzanti chimici sono calcolati di conseguenza, una volta stabilite le asportazioni della coltura;
- calendario di spandimento idoneo, concentrando gli apporti nel periodo primaverile e comunque durante la stagione di crescita (per liquame). In particolare i 2/3 dell'azoto dovranno essere utilizzati entro il 30 giugno di ogni anno mentre il restante 1/3 dovrà essere utilizzato entro il 1° novembre dell'anno stesso;
- metodi di spandimento a bassa emissione di azoto.

5.3. Indicazioni sulle tecniche di spandimento a bassa emissione di azoto per liquami e per letami

Le tecniche da adottare sono quelle già classificate come BAT nei documenti comunitari (BREF, 2003) e dell'UNECE e che si sono dimostrate applicabili nella realtà del bacino Padano - Veneto:

- 1) per i letami e le frazioni solide separate: spandimento superficiale e interrimento entro le 24 ore (ad eccezione del letame sparso sui prati);
- 2) per i liquami tal quali, i digestati e le frazioni chiarificate:
 - a) applicazione di miscele di liquami con acque irrigue (fertirrigazione) da attuarsi con dispositivi di aspersione (barre, pivot) o con tecniche di microirrigazione a goccia;
 - b) spandimento a raso per bande;
 - c) spandimento superficiale a bassa pressione seguito da aratura (entro le 24 ore);
 - d) iniezione profonda (massimo 25 cm) o per scarificazione a solco aperto o iniezione superficiale con chiusura del solco o erpicatura (entro le 24 ore).

5.4. Prescrizioni relative agli apporti di fosforo

L'apporto di fosforo non deve essere superiore al fabbisogno della coltura in modo che le dotazioni di fosforo del terreno non siano aumentate. Tale risultato è ottenuto con l'applicazione di effluenti che abbiano un rapporto N/P₂O₅ uguale o superiore a 2,5 come nel caso di:

- applicazione letami bovini, ovvero di liquami bovini tal quali o digeriti

anaerobicamente o separati nelle due frazioni solida e chiarificata. Quest'ultima può essere anche soggetta a trattamenti di riduzione del tenore di azoto;

- parte chiarificata di liquami suinicoli, anche ottenuta dopo digestione anaerobica (DA) e anche sottoposta a trattamenti di riduzione del tenore di azoto e la cui frazione solida deve essere esportata come precisato ai punti 3.2 e 3.3.

Non è ammessa l'applicazione di fosforo alle colture sotto forma di fertilizzanti chimici.

5.5. Calcolo del contenuto di azoto e di fosforo negli effluenti

La decisione della Commissione, al paragrafo 4b dell'articolo 6, obbliga le imprese ad inserire nel piano di fertilizzazione il "calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente zootecnico prodotto nell'azienda in deroga".

Le modalità di calcolo di questi due valori si differenziano a seconda che si tratti di effluenti suini o bovini.

Effluenti bovini

- *Effluenti bovini tal quali o sottoposti a digestione anaerobica*

Per il calcolo del valore di azoto al campo si fa riferimento alle tabelle standard del Programma d'Azione regionale. Il contenuto di fosforo si esprime come P_2O_5 , e si assume, come standard per il calcolo, il valore dell'N al campo diviso per 2,5.

- *Effluenti bovini sottoposti a trattamenti*

La decisione della Commissione ammette l'uso di effluenti bovini trattati (lettera h dell'articolo 2. Definizioni) ma non pone espressamente obblighi di analisi. Per il calcolo del valore di azoto al campo, così come si ripartisce nelle diverse frazioni risultanti dai trattamenti, si può fare riferimento ai valori riportati nella tabella 1, oppure a specifica documentazione predisposta da un tecnico abilitato, in caso di trattamenti diversi o di efficienze diverse da quanto indicato nella suddetta tabella, sempre nel rispetto del rapporto $N/P_2O_5 > 2,5$.

Per il calcolo del fosforo nelle diverse frazioni risultanti dai trattamenti non esistono, invece, tabelle standard di riferimento.

Limitatamente al trattamento di separazione Solido/Liquido non si ritiene necessaria l'effettuazione dell'analisi del fosforo.

In caso di trattamenti ulteriori, volti alla riduzione del contenuto di azoto e/o di fosforo, vale invece l'obbligo di analisi periodiche, così come stabilito più avanti per i suini.

Effluenti suinicoli

- *Effluenti suinicoli tal quali o sottoposti a digestione anaerobica*

Per il calcolo del valore di azoto al campo si fa riferimento alle tabelle standard del Programma d'Azione regionale. Il contenuto di fosforo si esprime come P_2O_5 , e si assume, come standard per il calcolo, il valore dell'azoto al campo diviso per 1,5.

- *Effluenti suinicoli sottoposti a trattamenti*

La decisione della Commissione pone obblighi per gli effluenti suinicoli sottoposti a trattamento. Al paragrafo 2 articolo 5 è riportato che le "Autorità competenti definiscono le metodologie per verificare la composizione dell'effluente trattato, le variazioni della composizione, e l'efficienza del trattamento per ogni azienda in deroga". Al paragrafo 3 articolo 9 è riportato che le "Autorità competenti dispongono perché l'effluente trattato e le frazioni solide derivanti dal trattamento dell'effluente siano analizzate in merito al loro contenuto di azoto e fosforo".

In prima applicazione, il calcolo del valore di azoto al campo, così come si ripartisce nelle diverse frazioni risultanti dai trattamenti, sarà determinato utilizzando i valori riportati nella tabella 3 dell'allegato I al DM 7 aprile 2006.

Per il calcolo del Fosforo nelle diverse frazioni risultanti dai trattamenti non esistono, invece, tabelle standard di riferimento.

Limitatamente al trattamento di separazione solido/liquido l'impresa dovrà verificare, con un'analisi *una tantum* il conseguimento nella frazione chiarificata del rapporto $N/P_2O_5 > 2,5$ e mantenere il separatore in condizioni ottimali di funzionamento. L'analisi andrà ripetuta nei casi in cui cambi la tipologia di stabulazione e/o la categoria di suini allevata (es. passaggio da ciclo chiuso a ingrasso), vale a dire in tutti i casi in cui si ha quella che nella Autorizzazione Integrata Ambientale (Direttiva IPPC) è chiamata "modifica sostanziale".

Per i trattamenti ulteriori, volti alla riduzione del contenuto di azoto e/o di fosforo, si impongono invece analisi periodiche del contenuto dei due elementi nelle varie frazioni risultanti sempre nel rispetto del rapporto $N/P_2O_5 > 2,5$ e l'osservanza di quanto disposto dalla decisione UE in merito all'impossibilità di utilizzazione agronomica su suolo classificato "salino" o "molto salino" (vedi paragrafo 3.6). In questo caso, può essere predisposta specifica documentazione da un tecnico abilitato qualora si adottino trattamenti diversi o di efficienze diverse da quanto indicato nella suddetta tabella 3 dell'allegato I al DM 7.4.2006.

5.6. Mappa delle zone in cui le acque sotterranee sono a contatto con la zona radicale (falda ipodermica)

Per la individuazione della falda ipodermica si usa la specifica cartografia messa a disposizione dalla Regione del Veneto che supporta l'azienda nella individuazione delle aree con falda acquifera superficiale compresa in un intervallo 0–2 metri. Tutto quello che rientra in questo intervallo è considerato a contatto con l'apparato radicale.

La cartografia viene resa disponibile sul sito Internet della Regione del Veneto, nella sezione specifica Direttiva Nitrati.

5.7. Analisi del terreno da effettuare da parte delle aziende (dell'azoto e del fosforo dei terreni e della conducibilità elettrica)

Presso ogni azienda devono essere disponibili i risultati delle analisi relative al contenuto di fosforo e azoto nel suolo. Il campionamento e le analisi sono effettuati entro il 1° giugno dell'anno in cui si effettuano le analisi e almeno una volta ogni 4 anni.

Tenuto conto della data entro la quale vanno effettuati i campionamenti (1° giugno), secondo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 7, della decisione UE, il contenuto di azoto nel terreno può essere determinato solo come Azoto totale del terreno. Il fosforo invece viene determinato come Fosforo assimilabile P_2O_5 Olsen.

Per quanto riguarda la conducibilità elettrica dei suoli, essa può essere determinata in estratto a pasta satura, oppure in estratto acquoso con rapporto suolo/acqua pari a 1:2 (punto m) articolo 2 della decisione UE). Tale determinazione è necessaria solo nei casi in cui si voglia utilizzare effluente trattato (suinicolo) con rimozione dell'azoto su suoli non salini o a bassa salinità. La Regione del Veneto mette a disposizione la cartografia delle zone a rischio di salinizzazione. In tali aree è necessario che le imprese che intendono applicare gli effluenti suini trattati con rimozione dell'azoto effettuino ogni quattro anni l'analisi della conducibilità elettrica delle parcelle destinatarie dell'applicazione.

I dati relativi alle analisi devono essere inseriti nel Sistema Informativo entro il 15 febbraio 2015, secondo le modalità stabilite dalla Regione del Veneto e la relativa documentazione comprovante (certificato di analisi, ecc.) deve essere conservata in azienda.

5.8. Modalità di campionamento per le analisi dei terreni

Il campionamento per le determinazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 7 sarà effettuato per lo strato arato, per convenzione definito come 0-30 cm.

Una volta individuata l'area omogenea sotto il profilo pedologico e dell'avvicendamento colturale sulla quale effettuare il campionamento (almeno un'analisi ogni 5 ha), si deve

procedere a comporre il campione dello strato arato (0-30 cm) miscelando almeno 5 sub campioni raccolti con il classico schema a X o a W. Per i protocolli operativi di dettaglio può essere fatto anche riferimento al decreto della Direzione Agroambiente n. 414 del 16.12.2010, allegato A, paragrafo “indicazioni metodologiche per l’effettuazione delle analisi del terreno”.

6. Modalità di trasporto degli effluenti e documentazione necessaria

La decisione della Commissione UE distingue tra:

- “trasporto di effluenti zootecnici”, anche in forma di digestato, tra le aziende agricole;
- “trasporto di effluenti suinicoli trattati con o senza rimozione dell’azoto” tra le aziende agricole.

- 1) “Trasporto di effluenti zootecnici”: comprende il trasporto di effluenti bovini tal quali (anche digeriti anaerobicamente da soli o in miscela con biomasse) e loro frazioni separate; effluenti suinicoli tal quali (anche digeriti anaerobicamente da soli o in miscela con biomasse).

Per trasporti a distanze inferiori a 30 km è necessaria la documentazione prevista dal Programma d’Azione regionale, cioè un documento di trasporto contenente le seguenti informazioni: luogo di origine e destinazione del materiale trasportato e quantitativo di effluente trasportato. A tale scopo può essere utilizzato il “Documento di trasporto” di cui all’allegato B al decreto della Direzione Agroambiente n. 33 del 13.2.2008. Devono essere inoltre indicati (anche a margine del documento di trasporto) i quantitativi di azoto e fosforo presenti nell’effluente.

Nel caso in cui il trasporto interessi distanze superiori ai 30 km, è richiesta, in aggiunta a quanto sopra, anche una registrazione del percorso con sistema di posizionamento geografico (GPS).

Copia di ogni registrazione con sistema di posizionamento geografico deve essere conservata presso l’azienda agricola e resa disponibile al controllo su richiesta dell’Amministrazione, ovvero presso società per fornitura di sistemi e servizi telematici che la rendono disponibile all’Amministrazione Regionale.

- 2) “Trasporto di effluenti suinicoli trattati con o senza rimozione dell’azoto”: è da intendersi il trasporto di frazioni liquide separate di liquami suinicoli, con o senza trattamento di rimozione dell’azoto, e le relative frazioni solide separate.

Per trasporti a distanze inferiori a 30 km è necessario un documento di trasporto contenente le informazioni riguardanti il luogo di origine e la destinazione del materiale trasportato, nonché il quantitativo di effluente trasportato. A tale scopo può essere utilizzato il “Documento di trasporto” di cui all’allegato B al decreto della Direzione Agroambiente n. 33 del 13.2.2008. Il trasporto di queste frazioni “da” e “verso” l’azienda beneficiaria della deroga deve essere inoltre accompagnato dal certificato di analisi del contenuto di azoto e fosforo eseguito da un laboratorio riconosciuto. Si ritiene che sia sufficiente un certificato di analisi eseguito *una tantum* e ripetuto in tutti i casi in cui cambia la tipologia di stabulazione e/o la categoria di suini allevata (es. passaggio da ciclo chiuso a ingrasso), vale a dire in tutti i casi in cui si ha quella che nell’AIA è chiamata “modifica sostanziale”.

Nel caso in cui il trasporto interessi distanze superiori ai 30 km, è richiesta, in aggiunta a quanto sopra, anche una registrazione del percorso con sistema di posizionamento geografico (GPS).

Copia di ogni registrazione con sistema di posizionamento geografico deve essere conservata presso l’azienda agricola e resa disponibile al controllo su richiesta dell’Amministrazione, ovvero presso società per fornitura di sistemi e servizi telematici che la rendono disponibile all’Amministrazione Regionale.

7. Presentazione della richiesta di adesione alla deroga

La richiesta di adesione alla deroga si avvale anche delle informazioni contenute nelle Comunicazioni compilate tramite l'impiego del software "Comunicazioni Nitrati" predisposto dalla Regione del Veneto, la cui presentazione alle Province è prevista dal Programma di Azione regionale, ai sensi dell'articolo 10 dell'allegato A alla DGR n. 1150/2011.

Le richieste annuali di adesione alla Deroga possono essere presentate perentoriamente entro il 15 febbraio di ogni anno.

La richiesta può essere presentata esclusivamente tramite la compilazione del modello informatizzato, predisposto dalla Regione del Veneto e messo a disposizione sul portale del Sistema Informativo del Settore Primario.

L'impresa agricola richiedente la deroga conserva copia della richiesta di adesione presentata alla Provincia e del Piano di fertilizzazione allegato.

Il rispetto del termine di presentazione della richiesta di adesione è comprovato dalla conferma telematica con apposita funzionalità prevista dall'applicativo "Comunicazioni Nitrati". Il richiedente è comunque tenuto all'invio alla Provincia della documentazione cartacea tramite raccomandata A/R, raccomandata a mano o con modalità equivalenti (in base a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale), il cui ricevimento fa fede per l'avvio del procedimento.

Tutte le informazioni e/o i dati indicati nella richiesta di adesione e nel Piano di Fertilizzazione sono resi ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà".

7.1. Come presentare la richiesta di adesione

La richiesta di adesione può essere redatta direttamente dall'impresa agricola, oppure può essere redatta da un soggetto tecnico a ciò appositamente delegato (un CAA, uno studio professionale, le APA, ...).

Fasi della compilazione della richiesta:

- il fascicolo aziendale deve essere costituito ed eventualmente aggiornato prima di inserire la richiesta di adesione *on-line* alla deroga;
- va fatta richiesta di accesso alle applicazioni Web inerenti al Settore Primario per la gestione della "Comunicazione Nitrati";
- con *login* e *password* rilasciate per l'accesso ai servizi SISP, accedere a "Modello Unico" per richiamare il servizio da utilizzare per l'inserimento della richiesta di adesione alla deroga e della corrispondente Comunicazione contenente gli elementi del Piano di Fertilizzazione.

I dati proposti durante la compilazione della richiesta sono correlati con le informazioni contenute nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale.

L'impresa agricola dovrà:

- compilare *on-line* la Comunicazione con la richiesta di adesione alla deroga;
- stampare la richiesta e la Comunicazione e firmarle in originale;
- nel sottoscrivere la richiesta l'impresa accetta e s'impegna a rispettare gli obblighi previsti dalla decisione di deroga;
- trasmettere copia sottoscritta della richiesta e della Comunicazione tramite raccomandata A/R o con modalità equivalenti (in base a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione digitale), il cui ricevimento fa fede per l'avvio del procedimento da parte della Provincia di competenza;

- conservare presso la sede dell'impresa agricola richiedente la copia cartacea della richiesta opportunamente firmata, del Piano di fertilizzazione e tutta la documentazione cartacea richiamata nelle presenti disposizioni attuative.

La Provincia, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa con raccomandata A/R provvede a comunicare al richiedente l'eventuale mancato accoglimento della richiesta di adesione. Tale diniego è registrato nel Sistema Informativo a cura del responsabile del procedimento (Provincia).

8. Controlli

Sono previsti controlli di natura amministrativa, ispezioni in loco alle aziende, ispezioni in loco sui trasporti (articolo 11 della decisione 2011/721/UE).

8.1. Controlli amministrativi

L'istruttoria amministrativa della richiesta e della correlata documentazione (Piani di fertilizzazione/Comunicazione) è realizzata sulla totalità delle domande presentate, con la finalità di accertare il rispetto, da parte delle imprese richiedenti la deroga, delle condizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 della decisione UE.

L'applicativo "Comunicazioni Nitrati", durante la fase di compilazione della richiesta di adesione e della Comunicazione, attraverso appositi controlli dei dati dichiarati dal richiedente con le banche dati che supportano il sistema informativo consente il completamento della procedura solo se conforme ai requisiti e ai vincoli imposti con la decisione di deroga.

I controlli effettuati determinano un primo livello di verifica di conformità alla deroga, che supporta la verifica di ammissibilità o di non ammissibilità alla deroga stessa.

Nel 2012, primo anno di applicazione della deroga, è possibile intervenire con modifiche alle colture indicate nel Piano di Fertilizzazione per le aziende agricole che hanno presentato richiesta di adesione alla deroga entro il 15 febbraio 2012.

8.2. Controlli in loco sulle aziende

A seguito della presentazione delle domande verrà predisposto un programma di controlli in loco presso le aziende basato su un'analisi del rischio e sui risultati di precedenti controlli. I controlli dovranno interessare almeno il 5% delle aziende agricole a cui è stata accordata la deroga. Il campione è estratto congiuntamente dalla Direzione Agroambiente e UC SISP e Controllo.

Va sempre assicurato il rispetto di quanto previsto in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti in area SIC e ZPS (vedi art. 4, c. 10; art. 5, c. 8; art. 8 c. 5 e c.8) del Programma di Azione, allegato A DGR 1150/2011), nonché, in ottemperanza a quanto disposto al comma 6 dell'articolo 10 del richiamato Programma d'Azione Regionale "Le Comunicazioni ed i PUA per le aziende i cui terreni ricadono nelle aree SIC e ZPS per gli habitat di Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte (codice 6410 – prateria con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi ed argillo-limosi (*Molinion caeruleae*), 6420 – Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*, 6430 – Bordure plainiziali, montane e alpine di megaforie idrofile) e per gli habitat delle formazioni erbose mesofile (codice habitat 6510 – Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*), 6520 – Praterie montane da fieno) devono essere accompagnate da relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale".

Il controllo in loco viene eseguito direttamente dalle Province o da enti dalle medesime delegati.

Per le aziende estratte, il controllo in loco include le verifiche amministrative e tecniche

volte a verificare il rispetto delle condizioni previste dagli art. 5, 6, 7 e 9 della decisione comunitaria.

Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del responsabile del controllo medesimo.

8.3. Controlli in loco sui trasporti di effluente

Il controllo riguarda almeno l'1% dei trasporti di effluenti. La Direzione Agroambiente, sulla base delle informazioni acquisite tramite il Piano di fertilizzazione, Comunicazione e PUA, procederà alla selezione delle domande da sottoporre a controllo sui trasporti. La selezione avverrà a seguito di un'analisi di rischio e dell'esito dei controlli di cui al punto precedente. Dovrà riguardare almeno la verifica dei documenti di accompagnamento, l'origine e la destinazione dell'effluente nonché il suo campionamento.

9. Esito dei controlli e comunicazioni

Il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi stabiliti dalla decisione 2011/721/UE rilevato a seguito di controllo amministrativo delle richieste comporta la mancata ammissione dell'impresa agricola richiedente la deroga. Il richiedente viene informato con le modalità indicate precedentemente.

Il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi stabiliti dalla decisione UE rilevato a seguito di controllo in loco presso l'azienda beneficiaria di deroga comporta – a decorrere dalla data del relativo provvedimento definitivo – la pronuncia della decadenza dal regime di deroga cui l'azienda era stata ammessa a seguito di controllo amministrativo positivo.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dagli art. 5, 6, 7 e 9 della decisione UE, verificato a seguito di controlli in loco, comporta per l'azienda l'impossibilità di aderire alla deroga per l'anno successivo al controllo.

Nel caso nel controllo in loco siano rilevate irregolarità non sanabili, il richiedente è informato dalla Provincia che adotta la procedura di comunicazione della decadenza di seguito descritta.

La procedura di decadenza dal regime di deroga prevede l'invio all'interessato del provvedimento di decadenza, con allegata copia del verbale di controllo, tramite raccomandata A/R. Il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni il provvedimento assume carattere definitivo.

Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il riesame dei presupposti della decadenza è da compiersi entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni mediante accertamento (ad esempio: verifica documentale, sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato).

Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

- il provvedimento definitivo di decadenza dal regime di deroga, oppure
- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza.

10. Rinuncia dagli impegni

Il rinuncia alla richiesta di adesione alla deroga può essere effettuata fino al 30 giugno di ogni anno.

La rinuncia deve essere presentata alla Provincia competente che ne registra l'esito nel Sistema Informativo.

La rinuncia non è ammessa qualora l'Autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella richiesta, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'Autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

11. Sanzioni

La decisione UE non prevede specifiche sanzioni a carico delle aziende inadempienti. La decisione sulla deroga comunque è applicata in stretta connessione col Programmi d'Azione regionali che non prevede espressamente sanzioni specifiche. Si fa riferimento, qualora sussista la necessità e fino alla revisione della normativa regionale, alle sanzioni generali previste dal D. Lgs 152 del 3 aprile 2006.

Tabella 1 ripartizione dei volumi e dell'azoto al campo tra le frazioni risultanti da diverse linee di trattamento di liquami bovini (elaborazione CRPA)

- Bovini						
Tipo di trattamento	Perdite percentuali di azoto		Ripartizione percentuale dell'azoto tra le due frazioni		Ripartizione percentuale del volume tra le due frazioni	
	Perdite N rispetto all'N escreto (%)*	Perdite relative a N standard al campo senza trattamenti (%)**	N nella frazione solida (%)	N nella frazione liquida (%)	Volume frazione solida (%)	Volume frazione liquida (%)
1. Stoccaggio a 120-180 giorni del liquame tal quale						
- efficienza media	28	0		100		100
- efficienza massina						
2. Separazione frazioni solide grossolane (separatore cilindrico rotante) + stoccaggio						
- efficienza media	28	0	30	70	24	76
- efficienza massina	31	4	35	65	32	68
3. Separazione frazioni grossolane (separatore cilindrico rotante) + ossigenazione del liquame + stoccaggio						
- efficienza media	42	19	37	63	24	76
- efficienza massina	48	28	46	54	32	68
4 Separazione frazioni solide grossolane (separatore a compressione elicoidale) + stoccaggio						
- efficienza media	28	0	20	80	14	86
- efficienza massina	31	4	25	75	20	80
5. Separazione frazioni grossolane (separatore a compressione elicoidale) + ossigenazione del liquame + stoccaggio						
- efficienza media	42	19	25	75	14	86
- efficienza massina	48	28	33	67	20	80
6. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga) + stoccaggio						
- efficienza media	28	0	30	70	20	80
- efficienza massina	38	14	30	70	25	75
7. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga) + ossigenazione della frazione liquida chiarificata + stoccaggio						
- efficienza media	42	19	37	63	20	80
- efficienza massina	46	25	34	66	25	75

***) perdite da considerare per valori di Azoto escreto diversi da quelli standard di 191,6 kg/t pv x anno per vacche da latte; di 166,6 kg/t pv x anno per rimonta vacche da latte; di 101,4 kg/t pv x anno per vacche nutrici; di 116,6 kg/t pv x anno per bovini all'ingrasso.**

****) si fa riferimento al valore di N al campo riportato in tabella 1 ;**

Tabella 2 - Perdite di azoto volatile, in percentuale dell'azoto totale escreto, e ripartizione percentuale dell'azoto residuo tra frazioni liquide e solide risultanti da trattamenti di liquami suinicoli.

I valori di azoto escreto da cui partire per il calcolo sono:

- 140,3 kg/t pv /anno nel caso di scrofe con suinetti fino a 30 kg di peso vivo;
- 152,7 kg/t pv / anno nel caso di suini in accrescimento e ingrasso.

Linee di trattamento	Perdite di azoto volatile	Partizione % dell'N netto al campo nelle frazioni separate	
	%	Solide	Liquide
1. Stoccaggio a 120-180 giorni del liquame tal quale			
- efficienza media	28		100
- efficienza massima			
2. Separazione frazioni solide grossolane (vagliatura) + stoccaggio			
- efficienza media	28	6	94
- efficienza massima	31	13	87
3. Separazione frazioni grossolane (vagliatura) + ossigenazione del liquame + stoccaggio			
- efficienza media	42	8	92
- efficienza massima	48	16	84
4. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga e nastropressa) + stoccaggio			
- efficienza media	28	30	70
- efficienza massima	38	30	70
5. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga + nastropressa) + ossigenazione della frazione liquida chiarificata + stoccaggio			
- efficienza media	42	37	63
- efficienza massima	46	34	66
6. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga + nastropressa) + trattamento aerobico a fanghi attivi della frazione liquida chiarificata + stoccaggio			
- efficienza media	71	73	27
- efficienza massima	77	67	33